

Procedura per autorizzazione mappe eliski (POST ART. 1 LR 6/21)

1. PREMESSA

Il presente documento di lavoro definisce i procedimenti per l'approvazione delle cartografie eliski, di cui al punto 1.2 della DGR 1342/2016, dettagliando le singole fasi istruttorie, a seguito dell'emanazione della l.r. 6/2021, che all'art. 1 ha modificato l'art. 6bis della l.r. 15/1988, introducendo una semplificazione amministrativa.

Considerate le criticità emerse in sede di prima applicazione della DGR 1342/16, e sulla base dell'esperienza maturata nel corso delle istruttorie in corso, si è ritenuto opportuno aggiornare le linee guida già prodotte nel 2020 con una nuova edizione.

L'art. 6bis della l.r. 15/1988 è così riformulato: "La Giunta regionale, acquisiti mediante conferenza dei servizi i pareri delle strutture regionali competenti in materia di assetto idrogeologico, valanghe, ambiente, pianificazione territoriale, aree naturali protette o siti Natura 2000, forestazione, patrimonio paesaggistico e architettonico, protezione civile e turismo, può modificare l'allegato A. Tale modificazione dell'allegato A costituisce, inoltre, variante al piano regolatore generale del Comune interessato, soggetta alla disciplina di cui all'articolo 18¹ della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta)."

Mediante questa nuova procedura non è più necessario ricorrere alle modalità di cui all'art. 16 della l.r. 11/98 in caso di modifica non sostanziale del PRG, ma è possibile seguire la procedura di cui all'art. 18 della medesima norma.

2. PRECONFERENZA

La pre-conferenza è un momento di confronto preliminare atto a chiarire eventuali dubbi o problematiche che emergessero nella predisposizione dei documenti; i comuni possono dunque richiedere la convocazione di una "pre-conferenza", intesa come una conferenza dei servizi preliminare, atta a:

- condividere la bozza di cartografia e determinare gli areali potenzialmente ammessi e quelli non disponibili;
- individuare le criticità principali relative alla localizzazione dei vari punti atterraggio/recupero... e del comprensorio in cui ammettere l'attività di eliski;
- indirizzare i comuni verso la corretta procedura amministrativa.

La pre-conferenza, che potrà essere svolta anche in via telematica, è convocata dalla SIF su richiesta dei comuni stessi.

Una volta pervenuta la domanda corredata dai documenti tecnici, la struttura competente provvede alla verifica di quanto richiesto, in particolare provvede a verificare la completezza della documentazione e le eventuali interferenze con altri comprensori di eliski, sia per quanto riguarda le elisuperfici che gli itinerari di discesa.

Nel caso in cui la valutazione della struttura competente in merito alla completezza della documentazione dia esito positivo, la Struttura competente in materia di eliski convoca, ai sensi della l.r. 19/2007, una Conferenza dei servizi competenti in materia di assetto idrogeologico, valanghe, ambiente, pianificazione territoriale, aree

¹ Art. 18 (Pubblicazione di varianti previste da leggi di settore)

1. In caso di varianti al PRG previste da leggi di settore, per le quali non sia espressamente disciplinata la fase di pubblicazione, l'amministrazione competente trasmette gli atti autorizzativi e gli elaborati rappresentanti le modificazioni allo strumento urbanistico vigente al Comune, che provvede ad apportare agli elaborati del PRG le conseguenti variazioni, dandone pubblicazione per trenta giorni consecutivi e trasmettendone copia, in formato cartaceo e digitale, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica."

naturali, forestazione, patrimonio paesaggistico e architettonico, protezione civile e turismo, nonché il Presidente dell'UVGAM o suo delegato.

Per richiedere la convocazione della pre-conferenza è necessario aver già predisposto diversi documenti in bozza, tra i quali la cartografia di mappatura dell'attività di eliski, eventualmente, in casi particolari, già condivisi singolarmente con le strutture interessate (assetto idrogeologico, valanghe, ambiente, pianificazione territoriale, aree naturali, forestazione, patrimonio paesaggistico e architettonico, protezione civile e turismo, SIF, stazione forestale locale).

La pre-conferenza serve a **validare** l'individuazione delle elisuperfici di base, degli areali di posa e recupero, dei confini del comprensorio e ad avviare gli endoprocedimenti necessari, stabilendo la cronologia degli adempimenti. In esito alla pre-conferenza è redatto un verbale nel quale sono precisamente esplicitate le condizioni, gli eventuali approfondimenti, e ogni altro aspetto richiesto per la corretta redazione della documentazione da sottoporre alla successiva Conferenza dei servizi.

Al fine di convocare la pre-conferenza i comuni devono pertanto aver affrontato i seguenti aspetti:

- riflessione sulla opportunità di avere sul territorio la pratica dell'eliski, coinvolgendo le comunità locali e tenendo conto della tipologia di turismo caratterizzante il territorio;
- condivisione informale con le stazioni forestali per definire le aree di salvaguardia della fauna;
- indicazione delle aree di tutela turistica;
- confini del comprensorio eliski (con eventuale coinvolgimento di altri comuni, nel caso in cui siano ipotizzati in tali comuni basi di partenza o itinerari di discesa);

- indicazioni circa la presenza nel comprensorio di aree naturali protette o di siti Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS);
- indicazioni circa la coerenza con il PRG.

Ulteriori aspetti rilevanti da tenere in considerazione:

Si sottolinea che il Comune deve privilegiare l'utilizzo degli impianti a fune, ove possibile, per lo spostamento degli utenti eliski verso le basi di partenza in quota o per il ritorno alle aree di base, al fine di limitare gli spostamenti con gli elicotteri, pur garantendo il servizio di trasporto. Per tale ragione non sono consentiti punti di recupero nei comprensori, se duplicati da altri punti di recupero o elisuperfici di base raggiungibili con gli impianti a fune.

In generale va garantita la coerenza con le condizioni di pericolosità del territorio comunale come rappresentate nelle cartografie degli ambiti redatte ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 e 41 della l.r. n. 11/1998, tenendo presente le indicazioni riportate nella deliberazione di Giunta Regionale n. 2939/2008, nonché le successive modificazioni ad essa apportate.

Inoltre si specifica che, dal punto di vista urbanistico, è necessario individuare sulla tavola P4 del piano regolatore comunale (PRG) le elisuperfici di base, se non già coincidenti con elisuperfici già presenti; nel caso di nuove elisuperfici di base, queste devono rispettare la disciplina degli ambiti inedificabili e non devono interferire con ambiti tutelati dal punto di vista paesaggistico (in tal caso si deve esprimere la Soprintendenza per i beni e le attività culturali). Vanno eventualmente verificate esigenze di aree a parcheggio a servizio dell'eliski.

Al fine del rispetto del PTP, ed in particolare l'art. 29, le NTA del PRG devono essere integrate con un comma dedicato all'attività di eliski in cui in generale si ammette l'attività di eliski sul territorio comunale nei limiti stabiliti dalla cartografia approvata.

Come riportato nella dgr 1342/2016 gli allegati alla domanda sono:

- a) relazione che illustri le elisuperfici base di partenza e gli areali di posa in quota, gli areali di recupero, le aree di sorvolo, e le eventuali aree di salvaguardia, individuate preliminarmente dal corpo forestale competente per territorio;
- b) copia della eventuale convenzione in essere con il gestore dell'attività di eliski;
- c) dichiarazioni attestanti la disponibilità all'utilizzo delle aree su cui insistono gli areali di posa, recupero e le elisuperfici base di partenza, previsti in cartografia; in particolare nel caso di utilizzo di aree demaniali è necessaria l'autorizzazione del competente ufficio regionale che, se non già presente, deve essere ottenuta per la conclusione dell'istruttoria;
- d) nominativo del referente di eventuali elisuperfici gestite previste in cartografia e sua dichiarazione di disponibilità ai fini dell'eliski;
- e) cartografia georeferenziata su supporto informatico con indicazione di quanto definito al punto 1.1 dell'allegato alla dgr 1342/2016 (le elisuperfici base di partenza, che sono individuate come elementi puntuali; gli areali di posa in quota², che sono indicate come aree o elementi puntuali; gli itinerari di discesa, che, dalle aree di posa, si sviluppano liberamente, ad eccezione delle aree di salvaguardia, definite dalle strutture della forestale e le aree a specifica destinazione turistica, definite dal comune; gli areali di recupero dei fruitori dell'eliski, che sono indicate come aree o elementi puntuali; le aree di sorvolo, a partire dalle elisuperfici di base

² se gli areali in quota ricadono in aree a rischio medio o alto, si ricorda che dovrà essere garantita la fruizione di tali aree in adeguate condizioni di sicurezza mediante l'attuazione di misure non strutturali riconducibili alla corretta gestione dei rischi esistenti nel contesto montano, siano valanghivi, franosi, periglaciali, tramite la conoscenza dei meccanismi di innesco e degli areali di invasione rispetto ai singoli siti, la corretta informazione dei fruitori e degli accompagnatori, nonché la formazione del personale addetto. Gli areali di posa in quota o recupero devono essere prescelti, per quanto possibile, al di fuori delle zone umide e laghi, ai sensi dell'articolo 34 della l.r. 11/1998 e s.m.i., lontano dalle sponde dei torrenti, con riferimento ai disposti degli artt. 42 e 43 delle NTA del Piano regionale di Tutela delle Acque, o al di fuori delle superfici ricadenti in aree di protezione delle sorgenti.

sino agli areali di posa in quota), con l'indicazione dei confini del comprensorio o della macro zona per l'eliski; le elisuperfici gestite in quota devono avere le caratteristiche specificate nella circolare ENAC 16058 del 11/02/2020;

f) dati statistici sulla frequentazione del comprensorio e suddivisione qualitativa degli atterraggi in quota, nei diversi areali di posa previsti dalla precedente cartografia approvata, su una base statistica di almeno 3 anni;

g) eventuale documentazione fotografica relativa ai luoghi interessati.

A questi documenti, alla luce dell'esperienza maturata durante le istruttorie sinora attivate, vanno allegati, se ricorrono:

h) relazione sulle eventuali interferenze con altri comprensori di eliski, sia per quanto riguarda le elisuperfici che gli itinerari di discesa;

i) bozza di relazione previsionale di impatto acustico ed eventuale aggiornamento della classificazione acustica comunale, ai sensi della dgr 2083/2012³. Se l'attività eliski non è inserita coerentemente nelle mappe di classificazione acustica, deve essere effettuata una valutazione preliminare. L'attività di eliski può essere paragonata ai comprensori sciistici, e quindi considerata attività stagionale⁴. Per le elisuperfici base di partenza ed eventuali punti di recupero ubicati in zone antropizzate deve essere redatta la relazione previsionale di impatto acustico (rif. l.r. 20/2009) secondo le indicazioni della DGR 2083/2012 punti 2.1 e 2.2.3. In particolare la previsione di specifica classificazione acustica degli areali posti al confine con altri Comuni non deve portare ad un cambiamento della classe acustica della porzione di territorio confinante. In caso contrario è prevista l'acquisizione del parere del Comune limitrofo in ordine alla classificazione delle aree confinanti (art. 5 comma

³ L'impatto acustico dell'attività su ogni elisuperficie di partenza è stato quantificato sulla base del numero di movimenti completi (avvicinamento e atterraggio, carico degli sciatori e successivo decollo e allontanamento). Il parere dell'ARPA inerente la compatibilità dell'attività di eliski ai valori limite previsti dalla normativa vigente si riferirà a tale condizione. L'impatto va verificato in particolare per i ricettori prossimi alle elisuperfici base di partenza presenti nel fondovalle e per eventuali ricettori situati nei pressi degli altri areali di recupero e posa considerando anche le aree naturalistiche vincolate; il potenziale disturbo su aree frequentate da escursionisti o sulla fauna è trattato principalmente con le aree di limitazione di salvaguardia previste dai Comuni, ai sensi della DGR 1342/2016 e concordate con il Corpo forestale valdostano.

⁴ La classificazione acustica stagionale può essere mutuata sulla base di quanto indicato in DGR 2083/2012 per i comprensori sciistici tenendo però conto che l'eliski, seppur i corridoi di volo possano essere assimilati a delle infrastrutture di trasporto lineari, è caratterizzato dal sorvolo ben al di sopra del piano di campagna, diversamente dalle infrastrutture sciistiche (piste, impianti a fune ecc...). Essa sarà applicata alla sola attività di eliski ed esclusivamente nel periodo previsto dalla DGR 1342/2016.

Si ritiene corretto adottare un'ampiezza del corridoio di volo di 150 m (75 m per lato) rispetto alla linea ideale della rotta di volo indicata sulla cartografia. Tale ampiezza del corridoio è stata indicata come verosimile da parte degli operatori e può essere considerata in linea con le misure delle fasce di pertinenza previste dagli specifici regolamenti per le altre infrastrutture di trasporto lineari. Si evidenzia infatti che attualmente non esiste una disciplina nazionale specifica per il rumore prodotto dalle elisuperfici e che le uniche indicazioni sono presenti nella normativa regionale vigente.

Come per le infrastrutture funiviarie e le relative aree di pertinenza e tratti di collegamento, si può prevedere l'assegnazione della classe IV alle basi di partenza e agli areali di posa e recupero con un raggio di 75 m dal punto centrale. Sempre considerando i criteri riportati nella DGR 2083/2012 si prevede il raccordo della classe IV, che delimita l'infrastruttura lineare (areale o rotta di sorvolo) con il restante territorio con classi acustiche degradanti di ampiezza complessiva non superiore ai 150 metri. Per poter garantire il decadimento di 5 dB tra una classe e quella adiacente si dovrà calcolare una fascia di 60 metri di classe III a partire dal perimetro della classe IV e ulteriori 90 metri di classe II a partire dal perimetro della classe III per un'ampiezza di passaggio tra le varie classi complessiva di 150 metri (60 + 90). Al di fuori di tale perimetrazione la classificazione acustica stagionale si raccorderà con la classe I laddove presente e nel caso degli areali di posa e di recupero in aree remote con la classe 0. Occorre rilevare che tale specifico criterio di classificazione acustica applicato agli areali posti in aree remote non genera di per sé un accostamento critico tra la classe seconda e la classe zero in quanto ci si trova in contesti privi di ricettori. L'utilizzo sistematico di zone intermedie ad ampiezza costante, con esclusiva funzione di fasce cuscinetto di raccordo, non è previsto dalla legislazione regionale laddove siano presenti discontinuità morfologiche tali da garantire il graduale abbattimento del rumore rispetto a ricettori, o vaste aree di territorio non antropizzato.

Tale specifica classificazione va applicata esclusivamente ai tratti di territorio di influenza del rumore dell'elicottero in avvicinamento, stazionamento e successivo allontanamento dagli areali di partenza, di posa e di recupero escludendone quindi l'applicazione lungo tutto il tragitto delle rotte di sorvolo (che vanno comunque segnalate sulla cartografia con apposito retino) in quanto l'impatto del rumore dell'elicottero al suolo diminuisce di molto man mano che esso prende quota.

2 della l.r. 20/2009). E' quindi opportuno in questo caso specifico un esame informale presso l'ARPA e la struttura Pianificazione Territoriale.

j) valutazione di incidenza: nel caso l'attività coinvolga siti Natura 2000, è avviata la procedura prevista dalla legge regionale 7/2008 e dalla DGR 970/2012. Si precisa che, anche nel caso di attività già esistente (vecchie cartografie), occorre prevedere l'avvio della procedura e, se necessario, l'elaborazione della relazione di incidenza. Ciò è legato al fatto che trattasi di una nuova procedura e nuova autorizzazione che pone nuovi criteri che richiedono una analisi approfondita relativamente alle emergenze naturalistiche presenti e ai possibili impatti provocati dall'attività. Si precisa che la procedura di valutazione di incidenza deve essere avviata anche nel caso in cui i punti siano esterni alle aree di protezione ma, comunque, prossimi al sito in modo da poter generare impatti. Si ritiene ammissibile valutare che, laddove i sorvoli siano esterni alle zone ZSC/ZPS/SIC, siano rispettati al relativo confine i parametri di classe 1, che sono attualmente i limiti più bassi imposti a livello nazionale. Per le attività di sorvolo previste all'interno delle zone protette i valori limite di classe I devono essere rispettati laddove dalla relazione di valutazione d'incidenza risultano presenza e attività della fauna (habitat), fermo restando la possibilità delle stazioni forestali locali di interdire o limitare ulteriormente, di volta in volta, il sorvolo in aree di territorio specifiche a fini di tutela ambientale.

k) scheda di verifica della coerenza urbanistica, ai sensi della DGR 628/2013, e indicazione delle modifiche da apportare alle tavole di PRG e/o alle norme tecniche di attuazione, ciò ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 della l.r. 11/1998.

m) studio di compatibilità. In caso di infrastrutturazione delle basi di partenza, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2939/2008, si ricorda che in fascia a bassa pericolosità per frane, inondazioni e colate detritiche, è consentito ogni genere di intervento, edilizio ed infrastrutturale; non è invece ammessa la realizzazione di basi di partenza (assimilate alle aree di sicurezza) in aree interessate da vincoli di media e elevata pericolosità, per frane, inondazioni, colate detritiche e valanghe, a meno che non venga attestata l'assenza di alternative percorribili più sicure o l'utilizzo stagionale compatibile, e, unicamente in tali casi, si richiede di definire o specifici interventi di messa in sicurezza o regole di gestione in sicurezza di tali aree. In entrambi i casi, i relativi progetti devono essere corredati da uno specifico studio sulla compatibilità dell'intervento con i fenomeni idraulici, geologici e idrogeologici che possono determinarsi nell'area e di verifica dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di mitigazione del rischio necessarie. Ai sensi dell'art. 37 della l.r. 11/1998, è consentita la realizzazione di interventi compatibili con un adeguato livello di sicurezza delle aree stesse. I relativi progetti devono fondarsi su specifiche analisi di interferenza valanghiva e sulla specifica valutazione dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto o di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie. Si evidenzia, tuttavia, che, per quegli elementi che potrebbero essere danneggiati dall'azione del fenomeno valanghivo, gli oneri e la responsabilità di manutenzione a seguito dei danni subiti o arrecati a terzi sono a totale carico dei soggetti proprietari;

n) elaborato di sovrapposizione aree demaniali e areali eliski. Gli areali di posa in quota o recupero possono determinare l'occupazione di aree demaniali (ghiacciai, laghi, corsi d'acqua) pertanto nell'ambito del procedimento verranno acquisite le autorizzazioni necessarie. A tal proposito risulta necessario predisporre uno specifico elaborato che preveda la sovrapposizione cartografica degli areali con le aree appartenenti al demanio idrico, indicandone la superficie di occupazione.

3. ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA PRE-CONFERENZA

Successivamente alla pre-conferenza i comuni devono avviare gli endoprocedimenti ritenuti necessari in pre-conferenza, come precisato dal verbale della stessa, tra i quali si ricordano:

- La valutazione d'incidenza (in caso di presenza di siti Natura 2000): presentazione della relazione di incidenza e acquisizione della valutazione. Per quanto riguarda i contenuti della relazione, si rimanda alle Linee guida nazionali per la VIInCA approvate in Conferenza Stato-Regioni a fine 2019. In particolare la relazione dovrà riportare: confronto tra attuale servizio e servizio proposto, con chiara individuazione tra rotte già in uso e nuove proposte; informazioni su numero di frequentatori dell'attività eliski degli ultimi anni; previsioni di sviluppo (n. voli, n. elicotteri contemporanei, n. sciatori); individuazione degli itinerari di discesa; carta riassuntiva con sovrapposizione dei vari tematismi di interesse: discese e sorvolo, zone di interesse faunistico,

- ad esempio zone di svernamento avifauna ecc.; indagine sugli effetti del rumore sulle popolazioni animali;
- L'aggiornamento delle mappe acustiche;
- L'autorizzazione all'utilizzo di eventuali aree demaniali;
- Le autorizzazioni previste ai sensi della dgr 2939/2008.

L'aggiornamento del piano regolatore è effettuato secondo le procedure previste dall'art. 18 della l.r. 11/98 e dalla dgr 628/2013 che disciplina la materia⁵ e dunque nella fase intercorrente tra le due conferenze sarà necessario produrre la documentazione richiesta da sottoporre ai servizi competenti al fine della valutazione della loro adeguatezza.

Nella fase successiva alla pre-conferenza i comuni aggiornano le cartografie sulla base delle indicazioni della pre-conferenza, modificando anche la relazione generale per introdurre eventuali cautele o limitazioni (ad esempio: l'utilizzo di punti di posa o recupero solamente quando le piste di sci o i rifugi in quota sono chiusi).

4. CONFERENZA DEI SERVIZI FINALE

Una volta conclusasi la parte di adeguamento di cui sopra, i comuni inviano la richiesta di approvazione delle cartografie relative all'attività di eliski alla Struttura infrastrutture funiviarie, la quale provvede a verificare la completezza della documentazione presentata e l'ottemperanza di tutte le prescrizioni emanate.

La SIF indice, quindi, la conferenza dei servizi a cui farà seguito la DGR di approvazione della mappatura dell'attività di eliski.

Le mappature relative all'attività di eliski saranno pubblicate sul geoportale SCT del sito istituzionale della Regione.

5. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Attività in capo alla regione

La SIF, conclusasi positivamente la conferenza dei servizi finale, propone alla Giunta regionale la Deliberazione che approva le nuove cartografie e le contestuali varianti urbanistiche necessarie. Invia al Comune il provvedimento di approvazione per gli atti di competenza.

Attività in capo ai comuni

Il Comune e ai sensi dell'art. 18 della l.r. 11/1998, pubblica per trenta giorni gli elaborati relativi alla variante urbanistica (cartografie e eventuali norme), inserisce le modifiche urbanistiche sui propri elaborati e invia alla Struttura regionale pianificazione territoriale la documentazione relativa al PRG modificato.

Pubblicazione delle cartografie

La SIF trasmette all'Ufficio cartografico della regione le mappe aggiornate, in modo che siano rese disponibili nel Geportale del Sistema delle Conoscenze Territoriali della regione Valle d'Aosta regionale.

Per la realizzazione della cartografia su base catastale deve essere utilizzata la base catastale acquisita dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta all'interno delle attività istituzionali del partenariato SIGMATER.

La base catastale è disponibile per i comuni per questa attività richiedendola all'ufficio cartografico.

Al fine di generare cartografie il più possibile uniformi sul territorio valdostano, anche al fine della loro pubblicazione nel Geportale del Sistema delle Conoscenze Territoriali della regione Valle d'Aosta, si

⁵ Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, il comprensorio in cui è ammessa l'attività di eliski va inserito nella tavola P3, alla stessa stregua delle aree sciabili. Si tratta di inserire il confine del comprensorio (vedi definizione al punto 1.1 della DGR 1342/2016). E' anche in questo caso opportuno che i confini siano preliminarmente condivisi con le strutture, eventualmente in pre-conferenza. Le elisuperfici di base sono equiparate alle elisuperfici utilizzate dalla protezione civile e vanno inserite nella tavola P4 come servizio puntuale.

definiscono le seguenti caratteristiche del formato cartografico⁶:

Dwg/dxf georeferenziato in coordinate UTM-ED50 (UTM fuso 32 Nord -Datum geodetico ED50) oppure Shp: sempre in coordinate UTM-ED50 (UTM fuso 32 Nord -Datum geodetico ED50)

Confini del comprensorio: polilinea chiusa: verde chiaro RGB = 127,255,0

Punti di partenza: elemento puntuale. Colore verde scuro RGB = 0,132,66

Areali di posa: area colorata in azzurro RGB =0,255,255

Areali di recupero: area colorata in blu RGB =0,0,255

Rotte di sorvolo (da ogni piazzola di base e recupero, ad ogni punto di posa): area rosa RGB = 255,127,255

Aree limitate per ragioni turistiche dai comuni: area di colore viola RGB = 191,127,255

Divieto discesa con gli sci per fauna: area colorata in rosso RGB = 255,0,0

Divieto di sorvolo con gli sci per fauna: area colorata giallo RGB = 255,255,0

Divieto sia di sorvolo che di discesa: area colore arancione RGB = 255,128,0

Va inoltre prodotto, in accordo con l'ufficio cartografico, un documento di sintesi che indichi le caratteristiche dei file, quali la denominazione corretta e univoca da utilizzare negli shp oppure nei layer del dwg, con le modalità già adottate per i PRG.

⁶ I poligoni e le aree devono essere disegnati/tagliati su confine comunale catastale.